

Premesso che :

-questo Comune è proprietario di un appezzamento di terreno ubicato all'incrocio tra le Vie Dante Alighieri e Giacomo Matteotti e lungo via Matteotti compreso tra l'esistente sede stradale e il marciapiede pubblico;

-l'appezzamento di terreno è classificato dal vigente strumento urbanistico comunale come "sede stradale", in parte interessata da "zone di tutela e fasce di rispetto" e si presenta inerbato con arbusti ed assimilabile al c.d. "reliquato", in quanto trattasi, di porzioni di terreno di risulta a seguito della definizione dei lotti edificabili e che in termini viabilistici non ha mai rivestito scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;

-il Sig. Gianfranco Nalotto, proprietario del compendio immobiliare censito al Foglio 11, mappale n. 151, ha formulato in data 4 giugno 2020, un'istanza, acquisita all'Ufficio protocollo di questo Comune al n. 3416, relativamente alla cessione a titolo oneroso del predetto reliquato;

-nel formulare la proposta di acquisto a titolo oneroso del precitato reliquato, il Sig. Gianfranco Nalotto ha offerto al Comune di Limena di realizzare, a propria cura e spese : a) lavori di manutenzione ordinaria della passerella sul canale Brentella; b) lavori stradali, sulla porzione di via Matteotti contermini alla proprietà del predetto, tramite posizionamento di caditoie stradali in ghisa con connesse opere di scavo, reinterro ed asfaltatura; c) traslazione marciapiede sulle Vie Mettotti e Dante Alighieri, nelle porzioni contermini all'area di proprietà ed all'incrocio tra le precitate vie; d) lo spostamento del cavidotto per l'illuminazione pubblica, con conseguente spostamento del lampione insistente nell'area oggetto della richiesta di acquisto a titolo oneroso; e) lo spostamento della panchina, attualmente insediata all'interno del precitato reliquato;

-la Giunta Comunale, con Delibera n. 89 in data 8 luglio 2020, ha ritenuto la proposta, formulata dal Sig. Gianfranco Nalotto, caratterizzata da *"contenuti di interesse tale da poter giustificare l'attivazione del procedimento di accordo ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i."*;

in effetti, la proposta del Sig. Gianfranco Nalotto si configura di rilevante interesse pubblico, atteso che :

- i) Il reliquato stradale oggetto della proposta non ha alcun utilizzo ai fini viabilistici e non risulta funzionale per eventuali altri utilizzi di interesse pubblico;
- ii) La proposta del Sig. Gianfranco Nalotto, la proprietà del quale con precitato reliquato, dal punto di vista patrimoniale, consente al Comune di Limena di conseguire un introito economico, a fronte della cessione a titolo oneroso del predetto reliquato, di fatto non utilizzato e necessitante di manutenzione, unitamente all'esecuzione di opere di urbanizzazione (manutenzione ordinaria alla passerella ciclo-pedonale sul canale Brentella, traslazione marciapiede e palo illuminazione, caditoie stradali) a servizio della collettività, con costi di realizzazione delle stesse (per un importo di circa € 20.000,00 oltre iva), a carico della Ditta proponente stessa;
- iii) Dal punto di vista economico e sociale, la proposta formulata appare rispondere agli interessi della comunità locale, nonché agli obiettivi di sviluppo e miglioramento dei servizi collettivi, in quanto prevede la sistemazione (a spese del proponente) di immobili pubblici che necessitano di interventi di rinnovamento e manutenzione;

-successivamente il Sig., Nalotto Giorgio, ha presentato all'Ufficio protocollo del Comune, in data 3 marzo 2021 prot. 3503, formale istanza di sdemanializzazione del reliquato stradale in parola allegando alla medesima lo schema di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della L.R.V. n. 11/2004 e dell'art. 11 della L. 241/1990;

-nella fase di istruttoria dell'istanza di sdemanializzazione, da parte dei competenti Uffici comunali, è emerso che parte dell'area cortilizia già recintata e pertinente la proprietà del Sig.

Nalotto, risulta di proprietà comunale e concessa dal Comune all'allora proprietà dell'immobile, in forza di una convenzione sottoscritta in data 20 ottobre 1971 ed agli atti della Licenza Edilizia n. 1114/2825, rilasciata per la costruzione dell'edificio residenziale attualmente di proprietà del Sig. Nalotto.

-la convenzione subordinava l'uso dell'area all'impegno da parte dell'allora proprietà di abbattere la recinzione sul fronte di Via Matteotti e Via Dante, qualora il Comune di Limena decidesse di allargare Via Matteotti, come previsto dall'allora vigente strumento urbanistico generale;

-delle predette risultanze è stato informato il Sig. Nalotto, il quale non essendo a conoscenza della situazione sopra enunciata in quanto la convenzione non compare in nessun degli atti immobiliari relativi all'edificio in proprietà, ha presentato all'Ufficio protocollo del Comune, in data 26 marzo 2021 prot. 4876 un'istanza integrativa rispetto a quanto in precedenza formalizzato, per la cessione a titolo oneroso dell'area in parola della superficie di circa mq 180;

-la Giunta Comunale con Deliberazione n. 58 del 14.04.2021, ha preso atto della proposta integrativa presentata dal Sig. Nalotto;

-i presupposti urbanistici alla base della convenzione sottoscritta in data 20.10.1971 non sono più attuali in quanto le vigenti previsioni di P.R.G. non prevedono l'allargamento di Via Matteotti e che l'area in questione, appartenete pertanto al demanio comunale risulta contigua al reliquato stradale oggetto dell'istanza di sdemanializzazione prot. 3505 del 3 marzo 2021;

-il reliquato stradale oggetto dell'istanza prot. 3505/2021 di circa mq 139 che l'area "convenzionata" oggetto dell'istanza integrativa prot.4876/2021, di circa mq 180, per complessivi mq 319,00 circa e che sarà meglio definito in sede di frazionamento catastale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 aprile 2021 con la quale si è provveduto alla sdemanializzazione del reliquato stradale comprensivo dell'area oggetto di convenzione e stabilito il prezzo di vendita pari a € 45,00 al metro quadrato;

Considerato che alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, l'alienazione di un bene pubblico deve essere preceduta da una procedura di evidenza pubblica, si è provveduto con la pubblicazione del Bando pubblico prot. n. 8837 del 12.06.2021 avente per oggetto la "Vendita di terreno nel Comune di Limena tra Via D. Alighieri e Via G. Matteotti" e che entro il termine di stabiliti nel bando non sono pervenute, all'ufficio Protocollo del Comune, ulteriori offerte, come attestato dal Settore Servizi Tecnici;

Ritenuto pertanto di procedere con l'approvazione dello schema di Accordo tra Comune di Limena ed il Sig. Nalotto Gianfranco avente per oggetto la cessione di aree sdemanializzate di proprietà comunale e la realizzazione di opere di manutenzione ed urbanizzazione di cui in premessa ed allegato alla presente deliberazione;

Visti l'art. 6 della L.R.V. n. 11/2004 e l'art. 11 della L. n. 241/1990;

Visto l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Visti gli artt. 822 e 829 del Codice Civile;

SI PROPONE

Per quanto in premessa esplicitato :

- 1) Di approvare lo schema di Accordo tra Comune di Limena ed il Sig. Nalotto Gianfranco ed allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Tecnici alla firma dell'Accordo;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'artò. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

